

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

così composto:

dott. Riccardo Rosetti - Presidente

dott. Gianluca Gelso - Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Benedetta Bazuro - Giudice

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3768 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da C.M.T. e volta alla revoca della interdizione di T.E., nato a R. il (...) e residente in S. M., via D. O. n. 9, trattenuta in decisione all'udienza del 25 maggio 2022.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 15 novembre 2021, M.T.C. chiedeva all'intestato Tribunale che venisse dichiarata la revoca dell'interdizione di E.T., nato a R. il (...).

A sostegno dell'istanza di revoca della interdizione, deduceva la ricorrente:

- che E.T. era stato dichiarato interdetto con sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia, n. 129/13, emessa in data 13.02.2013;
- che il Tribunale di Civitavecchia nel dichiarare l'interdizione di T. E. si era fondato principalmente sulla consulenza redatta dal dott. L.A. nell'ambito del procedimento penale n. .../12 R.G. Dib., da cui emergeva che: *"(T.E. è affetto da) tossicodipendenza da cocaina in remissione parziale ICD 304.23, disturbi psichici indotti da droghe ICD 292.90" ... nonché "(che il medesimo è facilmente) esposto a ricadute nell'abuso di sostanze, scarsamente in grado di aderire spontaneamente a cure continuative ed adeguate e socialmente pericoloso; avendo già rifiutato un percorso di cure comunitarie andrà monitorato stabilmente sul territorio nel tentativo di evitare un palese rischio di revolving-door carcerario"*;
- che il T., all'epoca, era stato detenuto in carcere e in seguito, presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed infine in una comunità di recupero, con sottoposizione alla libertà vigilata, motivo per cui la madre (odierna ricorrente) aveva ritenuto di richiedere l'interdizione del figlio;

- che erano decorsi 8 anni dal deposito della consulenza del dott. A. e il figlio E.T. aveva pienamente recuperato le proprie facoltà essendosi sottoposto ad un percorso di disintossicazione e di cura e supporto psicoterapeutico;

- che sulla base della documentazione clinica depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma (cfr. relazione medica del dott. Paolo C., Dirigente Medico Psichiatra del 22.1.2019), l'Ufficio di Sorveglianza con ordinanza emessa il 11.2.2019 nell'ambito del procedimento n.2 018/13991 SIUS, ne dichiarava cessata la pericolosità sociale, evidenziando che il T. aveva frequentato assiduamente il S. e ne era derivata una prolungata astensione dall'uso di sostanze stupefacenti e che lo stesso stava svolgendo attività lavorativa in maniera regolare (cfr. buste paga allegata alla memoria difensiva);

- che, su base volontaria, il T. aveva intrapreso e concluso positivamente un percorso psico-terapeutico con la dr.ssa E.B., a far data dal 1.7.2016 sino al 2.12.2017, con sedute aventi cadenza settimanale, al cui esito era stato certificato che: *"dalle analisi ricorrenti e dai colloqui clinici risulta che il sig. T. non fa uso di sostanze stupefacenti o alcoliche che, riferisce, lo inducevano ad avere comportamenti disadattivi per sé stesso. La particolare modalità di pensiero di tipo dicotomico è attualmente stabile ed il senso di identità coerente ed equilibrato"* (cfr. relazione clinica del 2.12.2017, allegata al ricorso);

- che il T. aveva anche intrapreso una relazione con una compagna con la quale aveva iniziato un progetto di vita e che vivevano insieme in una abitazione autonoma con la finalità di costituire una famiglia tradizionale;

- che, dal punto di vista della gestione patrimoniale, il T. aveva concordato con la madre, tutrice, che si procedesse a dividere il patrimonio paterno, in modo che i beni individuati rimanessero nella disponibilità di sé stesso e della madre, in comunione e pro indiviso e che la grande villa di via S.G. n. 44 in C., a causa dei costi notevoli di manutenzione e ristrutturazione che ne impedivano la vendita o ne riducevano il prezzo, venisse trasformata in vari appartamenti autonomi e seguendo di persona i lavori, tanto che nel mese di luglio 2021 era già stato alienato il primo appartamento per il prezzo di Euro 360.000 (cfr. doc. 5, 6, 7 e 8 allegati al ricorso).

All'udienza del 13 aprile 2022, esaminato l'interdicendo e sentita la madre dell'interdetto presente, il giudice rinviava al fine di consentire al difensore di documentare il perfezionamento delle notifiche non andate a buon fine e per eventuale audizione di ulteriori familiari.

All'udienza del 25 maggio 2022 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, trasmetteva il verbale di udienza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per le proprie conclusioni e rimetteva la causa al collegio per la decisione.

In data 30 maggio 2022 il Procuratore della Repubblica concludeva esprimendo parere favorevole alla revoca della interdizione.

La domanda di revoca della interdizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Invero presupposto della pronuncia di revoca della interdizione, ai sensi dell'art. 720 c.p.c. è che:

a) vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione;

b) la deduzione di un mutamento delle condizioni di salute dell'interdetto o inabilitato, successivo al passaggio in giudicato della sentenza, e tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario il provvedimento.

Nel caso di specie, la sentenza n. 129/13 emessa dal Tribunale di Civitavecchia con cui era stata dichiarata l'interdizione di E.T. è stata emessa in data 13.2.2013 ed è divenuta definitiva.

In merito al mutamento delle condizioni di salute dell'interdetto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, e tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario il provvedimento, deve osservarsi che la ricorrente ha allegato documentazione medica redatta da strutture pubbliche e dal Tribunale di Sorveglianza in cui si dà atto del pieno recupero di E.T., il quale ha concluso positivamente un percorso di disintossicazione nonché di cura e di supporto psico terapeutico.

In merito, risulta dalla relazione medica del dott. Paolo C., Dirigente medico Psichiatra, trasmessa all'Ufficio di Sorveglianza di Roma, in data 22.01.2019, quanto segue: "Certifico che negli ultimi dieci mesi, ho seguito il sig. E.T. ogni due-tre settimane con colloqui e terapia stabilizzante l'umore (Gabapentin 1600 mg. Die). Negli ultimi quattro mesi i colloqui si sono diradati per efficacia del progetto terapeutico. La terapia, assunta con regolarità, ha mantenuto l'umore stabile ed adeguato, i controlli sono stati rispettati puntualmente e il paziente, sul piano psicopatologico, non ha presentato acuzie. Per quanto riguarda il profilo testologico MMPI2 - RF eseguito a metà agosto 2017, questo confermava l'assenza di acuzie psicopatologica. nel complesso si apprezza un cambiamento nella personalita' del T.; nulla osta a continuare il percorso per qualche mese ancora ma, posso affermare che, salvo eventi avversi non prevedibili, nella vita del pz, lo stesso presenta, riguardo al progetto terapeutico, risultati clinici e della personalita' più che soddisfacenti".

Inoltre, la ricorrente ha anche documentato che su base volontaria, il T. ha intrapreso ed ultimato un lungo percorso psico - terapeutico con la dr.ssa E.B., a far data dal 1.7.2016 sino al 2.12.2017, con sedute aventi cadenza settimanale.

Nella relazione clinica, trasmessa dalla dr.ssa B. al dr. S. e alla A.R.F.C., in data 02.12.2017, la professionista ha attestato che: "Il T., attualmente, riflette in modo autocritico e consapevole sulle conseguenze dell'uso di stupefacenti e alcol, le quali in passato hanno creato al paziente scompensi fisiologici ma anche psicologici. Dalle analisi ricorrenti e dai colloqui clinici risulta che il sig. T. non fa uso di sostanze stupefacenti o alcoliche che, riferisce, lo inducevano ad avere comportamenti disadattivi per sé stesso. La particolare modalità di pensiero di tipo dicotomico è attualmente stabile ed il senso di identità coerente ed equilibrato".

Infine deve osservarsi che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza resa in data 11.02.2019, nell'ambito del procedimento N.2018/13991 SIUS, sulla base della documentazione depositata, ne dichiarava cessata la pericolosità sociale ed a tal fine evidenziava che: a) il T.: "Risulta aver frequentato assiduamente il S. ed il responsabile ha certificato in data 16.04.2018 che " gli esiti degli accertamenti sono in accordo con una condizione di una prolungata astensione totale dall'uso di sostanze stupefacenti"; b) "Il T., poi, come documentato dalla difesa, sta svolgendo da tempo regolare attività lavorativa come aiuto banconista presso la srl B.S.S.C. (v. buste paga allegate alla memoria difensiva)".

Dunque, oltre all'indiscutibile miglioramento della condizione clinica del T., il Tribunale di Roma ha evidenziato anche che lo stesso sta lavorando regolarmente, ad ulteriore dimostrazione del pieno recupero dello stesso in conseguenza del percorso di disintossicazione intrapreso.

Inoltre, dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma emerge che nel periodo in cui il T. era stato detenuto in carcere e in seguito dapprima presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed infine in una comunità di recupero, con sottoposizione alla libertà vigilata, non sono risultati procedimenti pendenti né violazioni di prescrizioni.

Tra l'altro, la ricorrente ha documentato anche le ulteriori attività che sono state effettuate per la gestione del patrimonio immobiliare familiare con operazioni cui avrebbe partecipato il T. e che hanno determinato un incremento dei beni familiari mediante ristrutturazione di una villa di famiglia divisa in appartamenti, di cui la prima abitazione ristrutturata - previa autorizzazione del Tribunale di Civitavecchia, con parere favorevole del giudice tutelare - era stata alienata (cfr. doc. da 5 a 8 allegati al ricorso).

L'esame condotto da questo Giudice ha consentito peraltro di riscontrare quanto evidenziato nella documentazione medica depositata in giudizio. Nel corso dello stesso, infatti, il T. ha sempre risposto in maniera precisa, puntuale, adeguata e coerente alle domande postegli, con serenità e determinazione, dichiarando di aver terminato le cure da tre anni, di stare assumendo il Tolep 600 prescritto dai medici A. e C., di lavorare da 5 anni nell'attività familiare e di non avere più problemi con assunzione di sostanze stupefacenti. Anche la madre e tutrice dell'interdetto, M.T.C., ha dichiarato in udienza il 13.4.2022 che il figlio sta molto meglio e che da anni ha terminato le cure, che sta lavorando alle attività di famiglia e segue anche le vicende amministrative e con le banche, che abita nello stesso stabile con la madre al piano di sopra in un appartamento autonomo.

Ritiene il Collegio, alla stregua delle motivazioni che precedono, che sussistano nella specie i presupposti per far luogo alla pronuncia di revoca della interdizione.

In merito secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interdizione rappresenta l'"extrema ratio", in caso di previsto e constatato fallimento di ogni diversa modalità di protezione, essendo uno strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, e si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongono sé od altri a possibili pregiudizi, in quanto l'infermità mentale abituale lo rendono sostanzialmente incapace di provvedere in toto ai propri interessi.

Nel caso di specie, in considerazione della documentazione medica in atti, che escludono una malattia di gravità e durata tale da richiedere un intervento quale l'applicazione dell'istituto dell'interdizione nei confronti di E.T. e che danno atto del percorso intrapreso con esito positivo di disintossicazione e del percorso psicoterapeutico e dell'esito dell'esame dell'interdicendo, che ha confermato lucidità e linearità nelle risposte, si ritiene che non possa essere mantenuta la misura dell'interdizione essendone venuti meno i presupposti.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all'oggetto ed alla natura del presente procedimento, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. .../2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

revoca l'interdizione di T.A., nato a R. il (...) e residente in S. M., via D. O. n. 9, pronunciata con la sentenza n.129/13 del 13.2.2013;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario e per le comunicazioni al Giudice tutelare del Tribunale di Civitavecchia ed al P.M. sede.

Conclusione

Così deciso in Civitavecchia, il 18 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2022.